



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.02/2010 DEL 19/01/2010

**“ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL
SOSTEGNO DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI E LORO NUCLEI FAMILIARI”**

L'Assessore alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori, dott.sa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e dal Dirigente del Servizio Programmazione ed Integrazione, riferisce quanto segue.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge viene proposto alla approvazione della Giunta regionale in attuazione degli impegni che la stessa Giunta ha assunto nei confronti dell'ANCI Puglia e delle Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL, CISL e UIL, con la sottoscrizione dell'apposito protocollo di intesa per le politiche per le persone non autosufficienti, siglato tra le parti in data 4 agosto 2009, secondo lo schema approvato con Del. G.R. n. 1296 del 21 luglio 2009.

Dopo la prima presa d'atto da parte della Giunta Regionale in data 13 ottobre 2009 è proseguita la concertazione, su base tecnica, tra le strutture regionali e le rappresentanze regionali delle Segreterie delle OOSS confederali, nonché con la Presidenza dell'ANCI Puglia.

Il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato alla Solidarietà ha provveduto, inoltre, a trasmettere al Servizio Ragioneria il referto tecnico per la copertura finanziaria del testo di legge, con riferimento all'aggiornamento richiesto sull'art. 10 per tener conto del Bilancio Regionale di Previsione per l'anno 2010, su cui è stato raccolto il parere positivo dello stesso Servizio competente, che si allega.

A seguito della concertazione intervenuta sul testo di cui la Giunta regionale aveva già preso atto, sono state apportate modifiche che non toccano l'impianto complessivo del testo normativo, né gli obiettivi specifici e le modalità di intervento proposte, ma concorrono a migliorare l'ordine espositivo e le definizioni concettuali che costituiscono le basi del provvedimento normativo stesso.

1. Il contesto

In Puglia sono 723.876 le persone anziane al 31.12.2007, pari al 19,7% della popolazione residente in totale e di queste 340.000, cioè circa il 48%, solo i cosiddetti "grandi anziani", cioè gli anziani ultra75enni. E, sempre con riferimento ai dati ISTAT, le persone con disabilità che abbiano tra i 6 e i 74 anni sono circa 97.000.

Gli anziani che in Puglia percepiscono servizi afferenti alla assistenza continuativa (ADI, RSA, RSSA, riabilitazione) sono solo il 3,5% degli anziani residenti, contro il 7,9% che è il valore medio nazionale.

Solo l'1,6% della popolazione anziana usufruiva (nel 2006) di assistenza domiciliare integrata: doppia è l'incidenza media a livello nazionale.

L'offerta di servizi sia di carattere domiciliare che di carattere residenziale sociosanitario è fortemente carente sul territorio regionale, rispetto al dato medio nazionale: 3,7 posti letto per 1000 anziani in RSSA in Puglia a fronte di 8,2 posti letto in Italia è solo uno dei dati più indicativi.

Vi è una forte e improcrastinabile esigenza di concertare le risorse per accrescere l'offerta di prestazioni sociosanitarie a carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziali, ma anche di accrescere il grado di appropriatezza delle prestazioni per le persone non autosufficienti, che attualmente drena ancora una quota significativa di risorse verso l'assistenza ospedaliera.

2. Gli obiettivi del Disegno di legge

Tra gli altri impegni che la Giunta ha assunto in quella sede, vi è l'impegno ad approvare un **Disegno di legge per la istituzione del Fondo Regionale per le Non Autosufficienze**, rivolto al consolidamento delle politiche regionali per le non autosufficienze, il rafforzamento della rete delle prestazioni domiciliari sociali, sanitarie e integrate, il miglioramento dell'appropriatezza nel ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, nonché alle prestazioni ospedaliere.



Il Fondo Regionale per le Non Autosufficienze non comporta di per sé l'incremento della spesa regionale per le prestazioni sociosanitarie e sanitarie rivolte alle persone non autosufficienti, nell'ambito del sistema dei Livelli Essenziali di Assistenza da rendere esigibili nel rispetto della normativa nazionale e regionale, bensì aspira a conseguire importanti obiettivi di razionalizzazione della spesa e ad introdurre criteri di efficienza connessi in particolare al vincolo di eventuali risparmi verso il reimpiego nello stesso ambito delle prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e sociosanitaria.


Stante, infatti, l'attuale gestione del Fondo Sanitario Regionale e la sua attribuzione indistinta alle ASL pugliesi per il conseguimento degli obiettivi del DIEF, non è possibile quantificare con esattezza le risorse del Fondo Sanitario Regionale che concorrono alla determinazione del Fondo per le Non Autosufficienze, con riferimento agli specifici LEA, ma può solo essere stimato nell'ambito della quota (pari al 27,4% - Fonte: DIEF 2009) che viene assegnato alle ASL per l'altra assistenza territoriale, con esclusione dell'assistenza dei PLS e MMG e della assistenza farmaceutica.

Il disegno di legge si colloca nel solco delle scelte già adottate da altre importanti regioni italiane, quali ad esempio la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto, l'Umbria, ed è assai importante per porre le basi per un consolidamento delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie assicurate alle persone non autosufficienti, nonché per avviare un percorso di razionalizzazione e per perseguire obiettivi di risparmio e – non sembri una contraddizione – di estensione dei bacini di utenza per le diverse prestazioni.

Il disegno di legge rappresenta anche una utile occasione per mettere a sistema sul piano organizzativo, finanziario e gestionale tutti gli interventi assicurati alle persone non autosufficienti e ai rispettivi nuclei familiari, con specifico riferimento a:

- individuazione dei nodi di responsabilità interni alle ASL, con i distretti sociosanitari, e agli Ambiti territoriali sociali, con i rispettivi Comuni, per l'accesso unico integrato al sistema e alle prestazioni;
- individuazione delle modalità di valutazione multidimensionale e delle modalità di presa in carico degli utenti-pazienti per l'approntamento di Progetti Assistenziali Individualizzati capaci di rispondere in termini di appropriatezza, efficacia ed efficienza alle domande di salute e di benessere che la persona non autosufficiente rivolge al sistema pubblico;
- individuazione di tutte le tipologie di servizi e prestazioni che devono concorrere alla costruzione dei percorsi assistenziali per le non autosufficienze;
- introduzione di luoghi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle politiche per le non autosufficienze.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE
(dr.ssa Anna Maria Candela)





Il sottoscritto non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore *ad interim* dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità

(dr. Mario Aulenta)



L'ASSESSORE PROPONENTE
(D.ssa Elena Gentile)



DISEGNO DI LEGGE
“Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione Puglia, nel rispetto della Carta Costituzionale, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla l.n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della l.n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, del D. Lgs. n. 112/1998, della l.n. 18/2009 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*, così come ratificata dalla Regione Puglia con Del. G. R. n. 899 del 26 maggio 2009, nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali e socio-sanitarie, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza.

Art. 2
(Finalità e obiettivi)

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è istituito con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, di cui alla l.r. n. 19/2006 *“Disciplina del sistema integrato di servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*, alla l.r. n. 25/2006 *“Principi e organizzazione del Sistema Sanitario Regionale”* e alla l. r. n. 23/2008 *“Piano regionale di salute 2008 – 2010”*, sulla base dei principi generali di universalità del diritto di accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità condivise.

2. Con l'istituzione del Fondo la Regione persegue i seguenti obiettivi:
- a) miglioramento della qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, e le loro famiglie;
 - b) realizzazione e potenziamento di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale di salute e del Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - c) promozione di percorsi assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti.

Art. 3
(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale, intesa come abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone. La perdita di autonomia può essere correlata all'età, a malattie



L DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela)

neurodegenerative e altre patologie croniche gravemente invalidanti, a handicap fisici e psico-sensoriali, a eventi traumatici che abbiano causato menomazioni singole o plurime.

2. La Giunta Regionale con propri provvedimenti di approvazione di programmi di attività può integrare o modificare la definizione di non autosufficienza di cui al precedente comma 1, al fine di raccordare la definizione medesima con la eventuale evoluzione registrata nella normativa comunitaria e nazionale.
3. La condizione di non autosufficienza viene accertata dalle Unità di Valutazione Multidimensionale di ciascun distretto sociosanitario competente, a seguito di valutazione multidimensionale, secondo le modalità e i criteri precisati nel successivo art. 4.
4. Sono destinatari delle prestazioni erogate a carico del Fondo le persone non autosufficienti, nate ovvero residenti in Puglia da almeno un anno, e ivi stabilmente domiciliate, per le quali siano accertate gravi condizioni di non autosufficienza secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

(Accesso, valutazione e presa in carico delle persone non autosufficienti)

1. L'accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo regionale per la non autosufficienza è garantito dalla rete territoriale dei servizi sociosanitari, attraverso il servizio sociale professionale organizzato a livello di Ambito Territoriale/Comuni e le Porte Uniche di Accesso, istituite presso i distretti sociosanitari e gli ambiti territoriali sociali, che assicurano l'uniformità dell'informazione e del percorso di accoglienza, e di cui al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

2. Il Servizio Sociale professionale e il distretto sociosanitario competenti per territorio provvedono alla presa in carico congiunta della persona non autosufficiente, mediante la attivazione della unità di valutazione multidisciplinare prevista dalle norme regionali in materia e l'allestimento del mix di servizi e prestazioni necessari per la attuazione di un piano di assistenza individualizzato rispondente ai bisogni della persona non autosufficiente, in relazione al contesto familiare e alle condizioni di vita della stessa.

3. La presa in carico comporta la valutazione multidimensionale della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto assistenziale individualizzato, volto a realizzare con elevato grado di appropriatezza i servizi e le prestazioni necessarie ad assicurare la piena inclusione sociale della persona non autosufficiente nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, l'accessibilità delle prestazioni specialistiche, il sostegno ai nuclei familiari che partecipano ai percorsi di presa in carico domiciliare per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

4. La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della O.M.S. e applicando lo strumento della SVAMA - Scheda per la Valutazione multidimensionale dell'adulto e dell'anziano, di cui alla Del. G.R. n. 107 del 15 febbraio 2005. La Giunta Regionale con proprio provvedimento può aggiornare o modificare gli strumenti di valutazione multidimensionale.

5. L'accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale competenti per distretto sociosanitario, ai sensi della



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela)

disposizioni regionali in materia. Alla Unità di Valutazione Multidimensionale assicura la sua partecipazione l'Ente competente per territorio, mediante il proprio Servizio Sociale Professionale e le altre figure professionali socio-educative dei servizi sociali dell'Ente competente per territorio.

6. In applicazione delle intese sottoscritte dalla Regione con ANCI Puglia e con le organizzazioni sindacali confederali, di cui alla Del. G.R. n. 1296 del 21 luglio 2009, la Commissione Regionale per l'Integrazione Sociosanitaria, di cui all'articolo 11 comma 3 della l.r. n. 19/2006, promuove entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la elaborazione di apposite linee guida regionali per il funzionamento delle Porte Uniche di Accesso e delle UVM, per il consolidamento della Scheda SVAMA e per la definizione dei percorsi di presa in carico integrata, con i relativi protocolli operativi. La Giunta Regionale è delegata ad approvare, previa intesa con l'ANCI e con le principali OO.SS. regionali, le suddette linee guida con propria deliberazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

7. Con specifico riferimento alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare e del beneficiario delle prestazioni, per la conseguente determinazione delle quote di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, si applicano gli articoli 5 e 6 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

Art. 5 (Prestazioni del Fondo)

1. Il Fondo unico regionale per la non autosufficienza, così come determinato dalle fonti finanziarie di cui all'art. 10, concorre al finanziamento delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. Le prestazioni sociosanitarie e sociali di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate a favorire la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio, vista la centralità della permanenza nel proprio contesto di vita e la residualità del ricorso al ricovero residenziale. Le prestazioni per la non autosufficienza concorrono, inoltre, alla riduzione del ricorso inappropriato al ricovero nelle strutture ospedaliere e sanitarie ad elevata intensità assistenziale, ove ricorrano le condizioni per una appropriata presa in carico mediante prestazioni domiciliari integrate, residenziali sanitarie extraospedaliere e residenziali e semiresidenziali sociosanitarie rivolte alle persone non autosufficienti. Le medesime prestazioni sono garantite secondo criteri di priorità nell'accesso e di gradualità nella compartecipazione al costo delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

3. Le risorse del Fondo sono destinate all'erogazione delle seguenti tipologie di prestazioni:

- a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona e per il miglioramento del contesto di vita, forniti dal servizio pubblico;
- b) inserimenti in strutture semiresidenziali;
- c) inserimenti temporanei in residenza;
- d) interventi domiciliari o per la vita indipendente erogati in forma indiretta buoni servizio o titoli per l'acquisto di servizi per il sostegno alle funzioni assistenziali svolte dal nucleo familiare di riferimento, e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cura, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) interventi a carattere sperimentale per la implementazione degli elenchi delle assistenti familiari e delle altre figure di sostituzione per l'assistenza di base e la cura della



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr.ssa Anna Maria Candela)

persona non autosufficiente, cui le famiglie rivolgono direttamente la domanda di prestazioni aggiuntive;

f) inserimenti permanenti in residenza.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono assicurate attraverso quote dedicate del Fondo Sanitario Regionale, secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di salute, con il DIEF annuale, e del Fondo Nazionale Politiche Sociali, secondo le indicazioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali di cui alla l. r. 10 luglio 2006, n. 19. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla presente legge concorre prioritariamente ad assicurare la copertura finanziaria ai LEA di cui al DM 29.11.2001 – All. 1C.

5. Il Fondo assicura, inoltre, ad integrazione delle prestazioni di cui al comma 3, altri interventi di sostegno economico per i nuclei familiari che concorrono alla presa in carico domiciliare delle persone non autosufficienti, con specifico riferimento alle seguenti misure:

a) assegno di cura per il sostegno economico a nuclei familiari in condizioni di povertà o di fragilità economica connessa anche al carico di cura per la persona non autosufficiente, di cui all'art. 33 della l.r. 19/2006;

b) assistenza indiretta personalizzata, di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, per la vita indipendente delle persone con grave disabilità e per offrire un concreto sostegno alle famiglie impegnate con continuità nel lavoro di cura, ad integrazione con le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dal sistema.

Art. 6

(Dotazione e composizione del Fondo)

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è costituito dalle seguenti risorse:

a) risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al finanziamento dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, secondo le indicazioni del Piano Regionale di Salute e del DIEF annuale, con specifico riferimento alla attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.M. 29.11.2001;

b) risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo Globale Socio Assistenziale, di cui all'articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, con specifico riferimento alle quote che finanziano gli obiettivi di servizio del Piano Regionale Politiche Sociali connesse all'area delle non autosufficienze;

c) risorse provenienti dal Fondo nazionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti di cui all'art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006;

d) risorse proprie del bilancio regionale, stanziare per il Fondo regionale per l'assegno di cura;

e) eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge, tra cui le eventuali risorse premiali a valere sul Fondo per le aree Sottoutilizzate – FAS 2007-2013 per l'obiettivo di servizio "ADI".

2. Il Fondo costituisce vincolo di destinazione delle risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge. Le eventuali risorse non utilizzate, insieme alle eventuali economie realizzate, costituiscono risparmi che restano vincolati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, con specifico riferimento alle prestazioni domiciliari.

3. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge concorrono i Comuni con risorse proprie appositamente destinate nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento degli interventi in favore delle persone non autosufficienti, nell'ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona, nonché le Province per le rispettive competenze in materia di sostegno per l'integrazione scolastica di persone disabili nelle scuole medie superiori e per l'integrazione di audiolesi e videolesi.



4. Tutti i trasferimenti regionali alle ASL, a valere sul Fondo sanitario regionale per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza in favore delle persone non autosufficienti disabili e anziane, che alimentano il Fondo regionale per la non autosufficienza, sono oggetto di rendicontazione annuale, nell'ambito del bilancio delle Aziende ASL, secondo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 7

(Riparto e attribuzione del Fondo agli ambiti territoriali sociali)

1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è ripartito tra gli ambiti territoriali e i distretti sociosanitari, per le rispettive competenze, in base agli specifici criteri di riparto che la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 25/2006 approva nell'ambito della programmazione sociale e della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 8

(Strumenti di partecipazione)

1. La partecipazione delle organizzazioni sindacali, nonché delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, alle attività di valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso:

- a) la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 65 della l.r. 19/2006;
- b) il Forum regionale per la valutazione delle politiche per le non autosufficienze.

2. La Commissione di cui al comma 1 lett. a) e il Forum di cui al comma 1 lett. b) accedono alle informazioni sull'offerta di prestazioni sociali e sociosanitarie sul territorio pugliese, assicurate dai sistemi informativi per le prestazioni sanitarie - N-SISR - e per le prestazioni sociosanitarie - SISR, nonché dalle attività di monitoraggio sulla gestione del Fondo, di cui all'art. 9.

Art. 9

(Monitoraggio sulla gestione del Fondo)

1. I Comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali sociali per la realizzazione del rispettivo Piano Sociale di Zona, di cui alla l.r. n. 19/2006, e le ASL, articolate in distretti sociosanitari, devono restituire annualmente alla Regione un debito informativo relativo al perseguimento degli obiettivi di servizio per i LEA di cui al DPCM 29.11.2001, al volume di utenza raggiunta e alla spesa complessiva di risorse finanziarie utilizzate.

2. La Commissione Regionale per l'Integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. n. 19/2006, istituita nell'ambito dell'Area di coordinamento per la promozione delle politiche per la salute, le persone e le pari opportunità, esercita le funzioni di monitoraggio presso i Comuni e presso le ASL sulla gestione del Fondo verificando con cadenza annuale in particolare:

- a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del Fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda, e dei costi unitari delle prestazioni;
- b) le eventuali difformità nell'applicazione delle procedure e delle modalità di intervento adottate negli ambiti territoriali e distretti sociosanitari;
- c) il soddisfacimento del debito informativo degli ambiti territoriali e dei distretti sociosanitari la Regione.



3. La Commissione Regionale per l'integrazione sociosanitaria predispone attualmente e presenta alla Giunta Regionale, con apposita comunicazione, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, che consenta la valutazione periodica dei seguenti fattori di criticità e di successo del Fondo:

- a) lo stato di attuazione della presente legge in relazione agli strumenti della programmazione, evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;
- b) l'ammontare del Fondo, la sua composizione e la ripartizione tra gli ambiti territoriali;
- c) il livello di estensione territoriale dei presidi previsti dalla legge, quali le PUA e le UVM;
- d) le modalità di gestione integrata del Fondo e le modalità di reimpiego dei risparmi e delle eventuali economie conseguite nella spesa per prestazioni domiciliari, a vantaggio delle prestazioni domiciliari;
- e) gli esiti dell'applicazione dei criteri per la compartecipazione economica e per l'individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
- f) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale concessa alle persone non autosufficienti che ne abbiano fatto richiesta;
- g) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero delle persone assistite;
- h) l'impatto sul contenimento della spesa sanitaria per le prestazioni della sanità territoriale e del tasso di ospedalizzazione di persone anziane non autosufficienti, e la capacità di reimpiego dei risparmi e delle risorse non utilizzate nel medesimo anno.

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Le risorse per la costituzione del Fondo, determinate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nei limiti fissati dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale, nonché nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato per il Bilancio di Previsione Anno 2010 della Regione, sono allocate nelle seguenti unità previsionali di base:

- I. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per Euro 15.000.000,00;
- II. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 785060 “Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le autosufficienze di cui all'art. 1 c. 1264 della l. n. 296/2006” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, per Euro 25.000.000,00;
- III. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 785020 “interventi per la connettività sociale e l'integrazione extrascolastica di persone disabili” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 2.550.000,00;
- IV. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 784025 “Fondo Nazionale per le politiche sociali” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, nei limiti delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali per il finanziamento dei Piani Sociali di Zona con il Piano regionale delle Politiche sociali;
- V. U.P.B. 5.6.1 – Cap. 721028 – “Contributo ai cittadini pugliesi con disabilità psicofisica che applicano il metodo Doman, ecc.. (art. 40 l.r. n. 26/2006) - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 150.000,00;
- VI. U.P.B. 5.6.1 – Cap. 721064 – “Stabilizzazione personale per assistenza specialistica disabili di cui alla l.r. n. 16/1987” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 17.000.000,00;
- VII. U.P.B. 5.6.1 – Cap. 741012 – “Assegnazione alle ASL delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 33.077.840,00;



VIII. U.P.B. 5.5.2 – Cap. 741090 – Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, limitatamente alla quota parte determinata annualmente con il DIF per il finanziamento della “Altra Assistenza territoriale”, con specifico riferimento alle quote destinate ai LEA di cui al D.M. 29.11.2001 e di cui alla l.r. n. 23/2008 “Piano regionale di Salute 2008-2010”.

2. Agli oneri per i Capitoli del Bilancio autonomo, per gli esercizi successivi al 2010 si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10
(dr.ssa Anna Maria Candela)



Si invia solo via FAX ai sensi dell'art. 43 comma 6 DPR 445/2000

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
UFFICIO BILANCIO

REGIONE PUGLIA
Segreteria Giunta Regionale
19 GEN. 2010
ASSEGNATO a:
[Signature]

Prot. N. 20/P/ *707*

/BIL

Bari, 19 GEN. 2010

AL Servizio Segreteria della G.R.
Al Servizio Programmazione e Integrazione
Al Servizio Legislativo G.R.

e, p.c. Al Sig. Direttore
Area Programmazione e Finanza
Al Sig. Assessore
al Bilancio e Programmazione

Loro Sedi

Oggetto: S.D.L. - Codice Cifra: PR/SDL/2010/00001- "Istituzione del "Fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari".

(L.R. 28/2001, artt. 34 e 35)

Si riscontra, la nota del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, prot. AOO_146/13/2010/000095, ed in riferimento allo Schema di disegno di legge in oggetto indicato, si restituisce il Referto-Tecnico Vistato, ai sensi dell'art. 34 della L.r. 28/2001 di contabilità regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO
- Dott. Angelosante ALBANESE -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dott. Rocco SPINELLI -

SDL Istituzione Fondo Sostegno non Autosufficienti 2010

Servizio Bilancio e Ragioneria
Ufficio Bilancio

Info
Tel (+39) 080 540 3618
Fax (+39) 080 540 45 86

web
www.regione.puglia.it

Italia 70126 Bari
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15

Mail ga.albanese@regione.puglia.it





REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA



Bari, 13 gennaio 2010

Prot. n. r_puglia/AOO_146/13/01/2010/000095

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: PRI/SDL/2009/000095 *[Signature]* "ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E LORO NUCLEI FAMILIARI".

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

(indicare se trattasi di spesa corrente o di spesa in conto capitale)

Spesa corrente

Si specifica che il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale, che non siano già previste e programmate con leggi e provvedimenti regionali precedenti. Si tratta di un disegno di legge che intende inquadrare dal momento che si tratta di norme regionali per la razionalizzazione e l'inquadramento strategico degli interventi sociali e sanitari in favore delle non autosufficienze.

Si precisa, inoltre, che il disegno di legge che viene portato all'attenzione della Giunta regionale, dopo la prima presa d'atto avvenuta in data 13 ottobre 2009, riportata la sola riformulazione dell'art. 10 (Norma finanziaria) per tener conto del Bilancio di Previsione regionale per l'anno 2010.

Solo a titolo esplicativo si riporta di seguito la descrizione di tutti i capitoli che vengono citati nella norma finanziaria, per significare le risorse del sistema che complessivamente sono interessate dal miglioramento e della razionalizzazione degli interventi integrati per le persone non autosufficienti.

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alla relazione tecnica che accompagna la legge regionale.

Capitoli di Spesa:

U.P.B. 5.2.1- "Programmazione sociale e Integrazione"

785000	bilancio autonomo	spesa corrente	beneficiari privati
785020	bilancio autonomo	spesa corrente	beneficiari: Province, privati
785060	bilancio vincolato	spesa corrente	beneficiari: privati e Comuni
784025	bilancio vincolato	spesa corrente	beneficiari pubblici: Comuni

Servizio Programmazione Sociale
 e Integrazione Sociosanitaria
 Italia 70126 Bari
 Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15
 (VI Piano)

Tel [+39] 080.540 - 3224/4029
 Fax [+39] 080.5404262

E-mail ufficio.lss@regione.puglia.it
 Web www.regione.puglia.it





REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

La spesa programmata è prevista entro i limiti di quanto assegnato annualmente nel Bilancio Regionale e fatta comunque salva la compatibilità della spesa con le effettive disponibilità del Bilancio 2010 e pluriennale 2010/12. Non si tratta di spesa aggiuntiva rispetto a quanto definito annualmente con il Bilancio e con i relativi provvedimenti di Giunta Regionale.

U.P.B. 5.6.1- "Programmazione sanitaria"

721028	bilancio autonomo	spesa corrente	beneficiari privati
721064	bilancio autonomo	spesa corrente	beneficiari pubblici: ASL
741012	bilancio autonomo	spesa corrente	beneficiari pubblici: ASL

La spesa programmata è prevista entro i limiti di quanto assegnato annualmente nel Bilancio Regionale e fatta comunque salva la compatibilità della spesa con le effettive disponibilità del Bilancio 2010 e pluriennale 2010/12. Non si tratta di spesa aggiuntiva rispetto a quanto definito annualmente con il Bilancio e con i relativi provvedimenti di Giunta Regionale.

U.P.B. 5.5.2

741090	bilancio autonomo	spesa corrente	beneficiari pubblici: ASL
--------	-------------------	----------------	---------------------------

La spesa programmata è prevista entro i limiti di quanto assegnato annualmente nel Bilancio Regionale e fatta comunque salva la compatibilità della spesa con le effettive disponibilità del Bilancio 2010 e pluriennale 2010/12. Non si tratta di spesa aggiuntiva rispetto a quanto definito annualmente con il Bilancio e con i relativi provvedimenti di Giunta Regionale di approvazione del DIF che stabilisce la quota del Fondo Sanitario Regionale da impiegare per il pagamento dei LEA dell'assistenza distrettuale.

I beneficiari della predetta spesa sono soggetti pubblici, per gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, dalle ASL, dalle Province e dai Comuni, e sono soggetti privati, individuati secondo i criteri e mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, in relazione ai diversi programmi di attività cui afferisce la spesa. Sui suddetti capitoli di spesa non è prevista spesa in conto capitale.

Si precisa che il Disegno di Legge non contiene norme che implicino spesa aggiuntiva rispetto alla normativa e alla programmazione sanitaria e sociale già approvata dalla Regione Puglia. Infatti la norma finanziaria più che una norma "di spesa" è una mera norma ricognitoria che individua i capitoli di spesa, o parte degli stessi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi complessivi di presa in carico e cura delle persone non autosufficienti.

Si dichiara che le disposizioni recate dallo SDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale, comunitaria.

Note: Si allega il testo dello schema di Disegno di Legge, così come ne ha preso atto la Giunta Regionale nella seduta del 13 ottobre 2009.
 Si allega, inoltre, il testo dell'art. 10 "Norma Finanziaria" aggiornato - rispetto a quello contenuto dello SDL di cui la Giunta Regionale ha preso atto - con riferimento al nuovo anno finanziario appena iniziato.

Servizio Programmazione Sociale
 e Integrazione Sociosanitaria
 Italia 70126 Bari
 Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15
 (VI Piano)

Tel [+39] 080.540 - 3224/4028
 Fax [+39] 080.5404262

Mail ufficio.iss@regione.puglia.it
 Web www.regione.puglia.it





REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'



PUGLIA SOCIALE
Assessorato alle Solidarieta' della Regione Puglia

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

19-01-2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
- **D/ssa Anna Maria CANDELA** -

Parere del SETTORE RAGIONERIA

(Art. 34, L.R. n. 28/2001 e art. 6 Regolamento DGR n. 395/1994)

- Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato**
- Parere negativo per:** _____

IL DIRIGENTE
UFFICIO BILANCIO
- **Dott. Anna Maria ALBANESE** -

REFERTEC/SDL


19/01/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
- **Dott. Rocco SPINELLI** -

Servizio Programmazione Sociale
e Integrazione Sociosanitaria
Italia 70126 Bari
Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15
(VI Piano)

Tel [+39] 080.540 - 3224/4029
Fax [+39] 080.5404262

Mail ufficio.iss@regione.puglia.it
Web www.regione.puglia.it





REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA



(...)
Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Le risorse per la costituzione del Fondo, determinate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nei limiti fissati dalla programmazione sociale e sociosanitaria regionale, nonché nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato per il Bilancio di Previsione Anno 2010 della Regione, sono allocate nelle seguenti unità previsionali di base:

- I. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per Euro 15.000.000,00;
- II. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative relative al Fondo per le autosufficienze di cui all’art. 1 c. 1264 della l. n. 296/2006” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, per Euro 25.000.000,00;
- III. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 785020 “interventi per la connettività sociale e l’integrazione extrascolastica di persone disabili” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 2.550.000,00;
- IV. U.P.B. 5.2.1 – Cap. 784025 “Fondo Nazionale per le politiche sociali” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, nei limiti delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali per il finanziamento dei Piani Sociali di Zona con il Piano regionale delle Politiche sociali;
- V. U.P.B. 5.6.1 – Cap. 721028 – “Contributo ai cittadini pugliesi con disabilità psicofisica che applicano il metodo Doman, ecc.. (art. 40 l.r. n. 26/2006) - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 150.000,00;
- VI. U.P.B. 5.6.1 – Cap. 721064 – “Stabilizzazione personale per assistenza specialistica disabili di cui alla l.r. n. 16/1987” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 17.000.000,00;
- VII. U.P.B. 5.6.1 – Cap. 741012 – “Assegnazione alle ASL delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, per Euro 33.077.840,00;
- VIII. U.P.B. 5.5.2 – Cap. 741090 – Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, limitatamente alla quota parte determinata annualmente con il DIF per il finanziamento della “Altra Assistenza territoriale”, con specifico riferimento alle quote destinate ai LEA di cui al D.M. 29.11.2001 e di cui alla l.r. n. 23/2008 “Piano regionale di Salute 2008-2010”.

2. Agli oneri per i Capitoli del Bilancio autonomo, per gli esercizi successivi al 2010 si fa fronte con legge di bilancio.

Servizio Programmazione Sociale
 e Integrazione Sociosanitaria
 Italia 70126 Bari
 Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15
 (VI Piano)

Tel [+39] 080.540 - 3224/4029
 Fax [+39] 080.5404262

Mail ufficio.iss@regione.puglia.it
 Web www.regione.puglia.it



TOTALE P.05